

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2007

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'exportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'exportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (procedura PIC), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾.

(2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati con riguardo ad alcuni prodotti chimici a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽³⁾, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁵⁾, e di altre normative comunitarie. Nei casi in cui alle restrizioni imposte da questi atti deve essere data attuazione soltanto in una data futura, l'applicazione degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 304/2003 non deve iniziare prima di tale data, allo scopo di agevolare l'applicazione.

(3) A norma della direttiva 76/769/CEE, l'uso dei perfluorotani sulfonati è rigorosamente limitato a fini industriali. Tali prodotti devono essere pertanto iscritti negli elenchi dei prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(4) L'iscrizione delle sostanze dimetenammide, fosalone, alcloro, tiodicarb, ossidemeton-metile, cadusafos, carbofuran, carbosulfan, alossifop-R come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(5) L'iscrizione del carbaril e del triclorfon come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione del carbaril e del triclorfon come sostanze attive nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(6) L'iscrizione del malation come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto l'uso di tale sostanza attiva è vietato nella sottocategoria pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari e la sostanza in questione deve essere iscritta nell'elenco di prodotti chimici riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(7) L'iscrizione del fenitrotion, del diclorvos, del diazinon e del diuron come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto l'uso di tali sostanze attive è vietato nella sottocategoria pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari e le sostanze in questione devono essere iscritte nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003, nonostante il fatto che sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possono quindi essere ancora autorizzate dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione in base a tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).